



Comune di Riccione
Provincia di Rimini

CONTRATTI
geat S.p.A.

27 SET 2012

N. 7377

SETTORE AFFARI GENERALI-UFFICIO LEGALE-CONTRATTI-
SERVIZI DEMOGRAFICI- ELETTORALE-URP-PROT. -MESSI
Ufficio Contratti EC/mpc
CO - 54 - 2012
Prot. n. 32956

Riccione, 25 SET. 2012

Spett.le
GEAT SPA
Via Lombardia n. 17
47838 RICCIONE (RN)

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICITARI
COMUNALI.**

Con la presente si trasmette copia del contratto R.S.P. n. 40 stipulato il 30
Agosto 2012, di cui all'oggetto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini, in data
13 Settembre 2012 al n. 11268 – Mod. IV esente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Enzo Castellani)



ORIGINALE

COPIA X GEAT

ESENTE
DAL BOLLO

Reg. N. 40 del 30.08.2012

Comune di Riccione

-Provincia di Rimini-

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICITARI COMUNALI**

L'anno 2012 (duemiladodici), addì 30 (trenta) del mese di Agosto, presso la
Residenza Comunale, in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, n.2, con la
presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto
di legge:

TRA

il **Comune di Riccione**, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00324360403, in
persona della Dott.ssa Cinzia Farinelli, nata a Castelnovo ne' Monti (RE) l' 8
giugno 1963, domiciliata per la carica presso la residenza comunale, Dirigente
del Settore Finanze-Tributi-Bilancio-Patrimonio-Società Partecipate-
Economato e Provveditorato, che interviene nel presente atto in nome, per
conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art.
107, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 71, comma 8, del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto giuntale n.
45/2000, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 224
del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di legge;

E

la **GEAT S.p.a.**, Codice Fiscale, numero iscrizione al registro delle Imprese
di Rimini e Partita I.V.A. 02418910408, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Rimini
RN-261957, con sede in Riccione, Via Lombardia n.17, in persona del Sig.
Alessandro Casadei, nato a Rimini (RN), il 19.02.1972, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione avente i poteri per la stipulazione del presente atto in forza delle vigenti disposizioni statutarie, nonché in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2011, che si conserva in atti;

con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Lia Piraccini,

PREMESSO

Che con delibera di C.C. n. 29 del 17.02.2000 il Comune di Riccione decideva di approvare l'affidamento a favore della sua Azienda Speciale GEAT della gestione dei servizi pubblicitari nel Comune di Riccione;

Che l'affidamento del servizio in argomento dal Comune di Riccione alla Azienda Speciale GEAT veniva regolato da apposito contratto di servizio tuttora in vigore fino al 31.12.2020, sottoscritto in data 12 Aprile 2000, a rogito del Notaio Dott. Francesco Colucci, Rep. N. 51798/6428, Registrato all'Agenzia Entrate di Rimini il 28/04/2000 al N. 449 Serie IE;

Che l'Azienda Speciale GEAT S.p.A. veniva trasformata in Società per Azioni per la gestione di servizi pubblici locali, e quindi l'affidamento del servizio in parola proseguiva con la formula dell'*in house providing*;

Che successivamente GEAT S.p.A. presentava un progetto per la propria trasformazione da Società di gestione di servizi pubblici locali in società strumentale ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 248 del 04/08/2006 (c.d. Legge Bersani);

Che la c.d. Legge Bersani considera "*strumentali all'attività delle Pubbliche Amministrazioni locali i servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con il quale il medesimo provvede al perseguimento dei propri*

fini istituzionali”;

Che effettivamente anche la gestione dei servizi pubblicitari rientra nella categoria di servizi strumentali ex art. 13 L. 248/2006;

Che l'Assemblea Straordinaria dei soci di GEAT S.p.A. in data 25.03.2011. condivideva il progetto di trasformazione in società strumentale ai sensi dell'art. 13 della L. 248/2006 approvando le conseguenti e necessarie modifiche statutarie;

Che in conseguenza di ciò la Società è, a seguito di tale modifica, ad ogni effetto Società strumentale;

Che il nuovo oggetto sociale della GEAT S.p.A., trasformata in Società strumentale, oggi prevede, tra l'altro, anche la gestione dei servizi pubblicitari;

Che conseguentemente occorre procedere ad adeguare anche i contratti di servizio in vigore con GEAT S.p.A. alla nuova natura di quest'ultima quale Società strumentale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune affida al Gestore, che accetta, la gestione sull'intero territorio comunale dei servizi pubblicitari, consistente in:

a) accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D. Lgs. 507/ 93, come meglio indicato nel "disciplinare" che al presente atto si allega sotto la lettera marginale "A", per formarne parte essenziale e sostanziale;

b) rilascio autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari privati su aree private ovvero concessione all'installazione di impianti pubblicitari

privati su suolo pubblico; nonché gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari pubblici, come meglio indicato nel "disciplinare" che al presente atto si allega sotto la lettera marginale "B", per formarne parte essenziale e sostanziale.

Art. 2 -CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Gestore si obbliga a provvedere alla gestione del servizio ad essa affidato assicurando la assoluta continuità dello stesso, fatte salve dimostrate cause di forza maggiore; a provvedere alla eventuale estensione dei servizi come da programma da concordare con l'Amministrazione Comunale; a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione di responsabilità per danni che dovessero derivare a seguito della gestione dei servizi o dalla, esecuzione di opere inerenti lo stesso scopo; a subentrare all'Amministrazione Comunale, che sin da ora acconsente, in tutti i contratti riguardanti la gestione dei suddetti servizi. A tal fine si dà atto che le attrezzature ed i beni in genere che si renderanno necessari per l'ampliamento o la qualificazione dei servizi, così come le loro eventuali modifiche o trasformazioni, da effettuare anche su indirizzo della Amministrazione Comunale od in forza di legge, verranno acquisiti e/o eseguiti nonché finanziati a cura e spese della GEAT.

ART. 3 -DURATA

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata sino al 31.12.2020.

ART. 4 -OBIETTIVI DELLA GESTIONE

GEAT S.p.A. è convenzionalmente tenuta a gestire il servizio di cui al precedente punto 1) secondo criteri di imparzialità, economicità ed efficienza ed efficacia.

Art. 5-UTILIZZO IMPIANTI

Nello svolgimento dei servizi il Gestore utilizzerà gli impianti ad essa conferiti dall'Amministrazione in conto capitale, beni ad essa concessi in comodato dalla stessa Amministrazione, beni acquisiti direttamente e beni messi a sua disposizione col presente accordo.

ART. 6 –CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al presente contratto, verranno risolte con spirito di accordo bonario, nel caso di perdurare del disaccordo è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

ART. 7 –ATTI ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente contratto, e sono allegati allo stesso, i seguenti atti:

- a) disciplinare del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (all. "A");
- b) disciplinare del servizio di gestione, manutenzione e rilascio autorizzazioni o concessioni per gli impianti di pubblicità (all. "B").

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa il Gestore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 9 –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico del Gestore.

Il presente atto gode del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 13-bis del D.L. 12 gennaio 1991, n.6, aggiunto dalla Legge di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.

Il presente contratto integra e sostituisce il precedente contratto Rep. n. 51798/6428 del 12.04.2000, registrato all'Agenzia Entrate di Rimini il 28/04/2000 al N. 449, Serie IE.

Letto, approvato e sottoscritto.

GEAT S.p.a.

COMUNE DI RICCIONE

IL PRESIDENTE


IL DIRIGENTE


geat s.p.a.
(Sig. Alessandro Casadei)
Via Lombardia n. 17
47838 Riccione (RN)
P.I. 02479910408


(Dott.ssa Cinzia Farinelli)

Si autorizza l'inserimento nel Registro degli atti del Comune (RSP).

Riccione, li 30.08.2012

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Lia Piraccini)


13 SET. 2012 11268

REGISTRATO A RIMINI IL


Versati Euro al N.

(..... *Eseute*) Mod. *E*

Codice Concessione/Banca/Poste

Azienda

CAB/Sportello

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dr. Elio Padovano

Dr. Padovano

ALLEGATO "A"

**DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI
CUI AL D. LGS. 507/93**

ART. 1)

Il Gestore deve eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando tutti gli impegni assunti, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità su tutto il territorio comunale. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi di tipo civile ed amministrativo, oltre che da qualsiasi responsabilità penale.

GEAT S.p.A. viene individuata quale soggetto contro cui proporre il ricorso e gli altri atti previsti dalla legge in materia di contenzioso tributario in tutti i gradi del giudizio.

Il Gestore si obbliga a curare direttamente tutti gli adempimenti necessari trasmettendo al Comune copia dei ricorsi, delle controdeduzioni elaborate e delle decisioni sui ricorsi emanate dai competenti organi.

Al fine di assicurare una razionale e moderna organizzazione del servizio, nell'interesse degli utenti e per il prestigio della Pubblica Amministrazione GEAT S.p.A. assume, con la sottoscrizione del contratto, l'obbligo di:

- a) svolgere il servizio a proprie spese, in locali adeguati ed idonei aventi agevole accesso al pubblico;
- b) fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici che le saranno richiesti;
- c) mantenere il servizio sempre in perfetta efficienza di funzionamento in modo di assicurare una efficace riscossione, provvedendo, in particolare, a tutte le spese di cancelleria ed alle spese generali di gestione inerenti e conseguenti al funzionamento del servizio;
- d) inoltrare agli utenti particolari preavvisi di scadenza per i pagamenti in modo da consentire il versamento dell'imposta annuale sulla pubblicità entro il termine previsto dalle normative vigenti;
- e) effettuare, a proprie spese, la gestione del servizio in maniera informatizzata attraverso procedure che consentano il trasferimento di tutti i dati nell'ambito delle procedure utilizzate dal Comune. Qualora il Comune modifichi o rinnovi le procedure utilizzate, nel corso della

gestione del servizio, dovrà tempestivamente comunicare alla GEAT S.p.A. l'avvenuto cambiamento. Il Gestore dovrà, a proprie spese, garantire la possibilità di trasferimento dei dati in questa ipotesi, entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 3 mesi dalla comunicazione del Comune, salvo deroga espressamente concessa;

- f) collaborare alle attività di ispezione e verifica disposte dal Comune, fornendo i dati e gli elementi occorrenti per l'acquisizione di notizie sul servizio svolto;
- g) fornire tutte le prestazioni connesse all'oggetto dell'appalto che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti dietro semplice richiesta del Comune, qualora se ne ravvisi la necessità per assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi.

ART. 2)

Il Gestore ha pure l'obbligo di assumere personale idoneo da adibire esclusivamente al servizio, in misura sufficiente ad assicurare il regolare andamento dello stesso e comunque in misura non inferiore a:

- n. 2 impiegati per l'intero anno;
- n. 2 affissatori per l'intero anno;
- n. 1 accertatore tributario.

Tutti gli oneri di personale sono ad esclusivo carico di GEAT S.p.A. la quale risponde, nei confronti del Comune e degli utenti, dell'operato dei propri dipendenti i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

ART. 3)

Per tutte le operazioni di esazione, GEAT S.p.A. dovrà servirsi di registri e di bollettari di riscossione a ricalco, con fogli sovrapposti, stampati a sue spese, che dovranno ottenere la preventiva approvazione del Comune, previsti dalla Legge.

In caso di procedure meccanizzate sarà convenuto con l'Amministrazione Comunale il tipo di registri e bollettari di riscossione necessari per le operazioni di esazione e che permette il facile controllo del Comune.

I bollettari ed i Registri saranno trasmessi alla Ragioneria Comunale prima di essere posti in uso per essere numerati, vidimati su ogni bolletta e registrati nell'apposito registro di carico e scarico da tenersi in doppio esemplare di cui uno a cura della Ragioneria Comunale ed uno a cura di GEAT. Tutti i registri ed i bollettari di riscossione consunti saranno trasmessi alla Ragioneria Comunale entro i primi 15 giorni di ciascun mese (per la revisione), unitamente ad un prospetto statistico degli introiti mensili per imposta di pubblicità e diritti di affissione suddivisi nelle varie voci.

ART. 4)

I componenti della Giunta Comunale, il Segretario Generale, i Consiglieri Comunali ed ogni funzionario del Comune all'uopo delegato, avranno libero accesso nell'Ufficio di GEAT S.p.A. e potranno in ogni momento esaminare tutti i documenti inerenti la gestione del servizio.

ART. 5)

Tutte le spese occorrenti alla gestione del servizio, imposte e tasse comprese, presenti e future, sono ad esclusivo carico di GEAT S.p.A. la quale si intende ripagata anche di esse con la sola corresponsione da parte del Comune del compenso di cui al successivo art. 6.

ART. 6)

Per il servizio di cui al presente contratto è riconosciuto a GEAT S.p.A. un aggio di riscossione del 26,4%.

L'importo di cui sopra viene calcolato sull'ammontare lordo degli introiti realizzati a titolo di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sulle maggiorazioni ed aumenti di qualsiasi specie previsti da disposizioni di Legge, interessi, soprattasse ecc., con la sola esclusione del diritto di notifica e di eventuali addizionali introdotte per Legge sulle quali l'aggio sarà quello eventualmente stabilito dalla Legge medesima.

ART. 7)

Il Gestore garantisce al Comune un minimo di provento annuo netto di totali Euro 516.456,90.

L'importo di cui sopra, dovrà essere versato nella cassa comunale in tre soluzioni come segue:

Euro 309.874,14 entro il 31 marzo, Euro 103.291,38 entro il 30 giugno; Euro 103.291,38 entro il 30 settembre. Entro il 15 di ogni mese GEAT S.p.A. dovrà presentare il rendiconto degli introiti realizzati nel mese precedente e, non appena la somma di tali introiti al netto dell'aggio supererà l'importo del minimo garantito già anticipato, il Gestore dovrà versare il maggior importo realizzato a scadenze trimestrali. Per il ritardato versamento delle somme dovute da GEAT S.p.A. si applicherà una indennità di mora del sette per cento (7%) semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando i procedimenti esecutivi previsti dalla Legge.

Entro il 31 marzo di ciascun anno GEAT S.p.A. trasmetterà alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri e con annotazione degli estremi dei versamenti alla Tesoreria Comunale.

ART. 8)

Nel caso di variazioni delle tariffe deliberate dal Comune, il minimo garantito sarà ragguagliato al maggior o minore ammontare delle riscossioni sempre che l'aumento o la diminuzione superi il 10% rispetto alla precedente tariffa. La revisione di cui sopra avrà effetto dalla entrata in vigore della nuova tariffa. In caso di mancato accordo sull'entità e sulle forme della revisione, le nuove

condizioni saranno stabilite con decisione inappellabile da una Commissione arbitrale composta dal Direttore del 2° Ufficio delle Entrate (o da un suo delegato) che la presiede e da due arbitri nominati uno dal Comune e l'altro da GEAT S.p.A.

ART. 9)

GEAT S.p.A. incorrerà nella decadenza dell'affidamento per i seguenti motivi:

- a) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- b) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio.

La fattispecie di cui alla precedente lettera b), si intende realizzata quando il Comune abbia contestato per iscritto al Gestore almeno tre violazioni alle norme del presente contratto, senza che le relative giustificazioni siano state fornite o, se fornite, senza che le stesse siano state ritenute adeguate dal Comune.

Il Gestore decaduto cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio e sarà privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Nessun'altra forma di risoluzione o di rescissione anticipata dal contratto potrà essere adottata dal Comune se non quelle previste dal presente contratto.

ART. 10)

Le intimazioni e le notificazioni saranno eseguite a mezzo del messo comunale, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

GEAT S.p.A. risponderà, in ogni caso, direttamente ed integralmente di qualunque danno causato a persone e a cose in dipendenza della esecuzione del servizio, sollevando di conseguenza il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta al riguardo. Il Comune è parimenti estraneo rispetto agli eventuali contenziosi che dovessero insorgere a causa della gestione del servizio.

ART. 11)

Senza che dalla seguente specificazione derivi alcuna limitazione in merito alla conduzione del servizio, il Gestore dovrà tenere costantemente aggiornati:

- a) uno schedario della pubblicità;
- b) una planimetria costantemente aggiornata sulla disponibilità degli spazi;
- c) i bollettari delle Commissioni.

ART. 12)

Gli addetti alle affissioni dovranno indossare un camice o tuta ed il berretto con la scritta: GEAT - Servizio Affissioni.

ART. 13)

GEAT S.p.A. è tenuta a rispondere in qualsiasi momento alle richieste dell'Amministrazione Comunale od a provvedere anche nelle ore notturne alla affissione di manifesti ed avvisi. E' fatto

divieto alla GEAT di concedere in esclusiva a Ditte, Associazioni o privati gli spazi per la pubblica affissione, salvo autorizzazione scritta del Comune.

ART. 14)

Nessun manifesto potrà essere affisso se non saranno state compiute prima le formalità prescritte dalla legge ed in ogni manifesto dovrà essere impresso un timbro con la dicitura "Gestione Servizio Affissioni" con l'indicazione dell'inizio e del termine dell'affissione. Scaduto tale termine i manifesti dovranno essere rimossi o ricoperti con altri manifesti.

ART. 15)

Il Gestore si obbliga ad eseguire o di fare eseguire le affissioni esclusivamente sulle apposite tabelle, quadri, ecc.

ART. 16)

Nell'espletamento delle sue funzioni GEAT S.p.A. dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione del C.C. n. 223 del 6 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune trasmetterà al Gestore ogni modifica futura del Regolamento stesso.




geat S.p.A.
Via Lombardia n. 17
47838 Riccione (RN)
C.F. e P.I. 02 418 910 408

ALLEGATO "B"

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARIE PER LA PUBBLICITÀ IVI COLLOCATA

ART. 1)

GEAT S.p.A. si obbliga a provvedere sull'intero territorio comunale:

- a) Alla manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà comunale. Tale attività consiste in tutti quegli interventi di natura ordinaria o straordinaria necessari per rimettere in pristino la funzionalità di un impianto pubblicitario pubblico, in conseguenza di avarie, rotture o anomalie di qualunque genere.
- b) Al potenziamento degli impianti pubblicitari su suolo pubblico siano essi di proprietà comunale o di proprietà privata. Tale attività consiste nella presentazione all'Amministrazione comunale, dopo l'effettuazione di apposita ricognizione sul territorio e l'individuazione di possibili siti di installazione, di un piano di ampliamento della superficie espositiva complessiva, ai fini del soddisfacimento delle richieste avanzate dagli operatori pubblicitari o delle necessità provenienti dalla stessa Amministrazione. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti per indicazioni tipologiche (modelli, materiali, misure) avendo riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica, allo sviluppo delle attività economiche, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e della sicurezza pubblica e deve essere approvato dall'Amministrazione Comunale, previa valutazione da parte dei competenti uffici della sua compatibilità con l'interesse pubblico generale al corretto utilizzo del territorio.
- c) Al rilascio - previo nulla osta da parte dei competenti uffici comunali - delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari su area privata, nonché delle concessioni per l'installazione di impianti pubblicitari di proprietà privata su suolo pubblico o delle concessioni per l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà pubblica su suolo pubblico. Tale attività consiste - fermo restando il soprarichiamato nulla osta comunale - nell'assunzione dei provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione di esposizioni pubblicitarie da parte dei soggetti interessati, previo espletamento di adeguata istruttoria volta ad accertare che l'installazione richiesta sia contenuta nei limiti della superficie

espositiva massima fissata nel piano di cui alla precedente lettera b), sia conforme alle normative di Legge e di Regolamento e sia tale da garantire un utilizzo decoroso ed equilibrato del territorio.

ART. 2)

Il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari su area privata sarà soggetta al pagamento di un diritto fisso, a compensazione delle spese sostenute per l'istruttoria della pratica.

Il rilascio delle concessioni per l'installazione di impianti pubblicitari di proprietà privata su suolo pubblico o per l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà pubblica su suolo pubblico sarà soggetta al pagamento di un canone concordato tra Gestore e Comune in modo da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

Non saranno soggette al pagamento di alcun canone le concessioni per l'installazione o l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà pubblica su suolo pubblico se destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica (ONLUS, partiti, sindacati).

ART. 3)

GEAT S.p.A. incamererà per conto dell'Amministrazione Comunale e a titolo di corrispettivo tutti i proventi derivanti dalla gestione dei servizi ad essa affidati, sulla base delle tariffe concordate tra il Gestore e l'amministrazione stessa; tariffe che, aggiornabili annualmente su richiesta del gestore, dovranno garantire la totale copertura dei costi connessi all'espletamento del servizio.

Art. 4)

Gli impianti pubblicitari dovranno essere del tipo, qualità forma e dimensioni indicate nel Piano di cui al precedente art. 1 lett. B) e dovranno essere ubicati nei luoghi concordati con gli uffici competenti.

Qualora non abbiano le caratteristiche sopradescritte e non siano installati con le modalità convenute, GEAT S.p.A. dovrà intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione degli Uffici competenti, riservandosi l'Amministrazione Comunale in caso contrario di procedere alla rimozione degli stessi senza indennizzo e con diritto di rivalsa per le spese sostenute.

ART. 5)

La realizzazione, la manutenzione e la collocazione degli impianti di proprietà pubblica dovrà essere effettuata da GEAT S.p.A a propria cura e spese, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni a persone o a cose che dovessero derivare dalla gestione del servizio.

ART.6)

Qualora per ragioni di traffico, di viabilità o quanto altro si rendesse necessario lo spostamento di uno o più impianti, GEAT S.p.A. dovrà eseguire subito lo spostamento, a semplice richiesta degli Uffici competenti, senza alcun diritto di rimborso a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7)

GEAT S.p.A. incorrerà nella decadenza dell'affidamento in ipotesi di continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio.

La fattispecie si intende realizzata quando il Comune abbia contestato per iscritto al Gestore almeno tre violazioni alle norme del presente contratto, senza che le relative giustificazioni siano state fornite o, se fornite, senza che le stesse siano state ritenute adeguate dal Comune.

Il Gestore decaduto cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio e sarà privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Nessun'altra forma di risoluzione o di rescissione anticipata dal contratto potrà essere adottata dal Comune se non quelle previste dal presente contratto.

ART. 8)

GEAT S.p.A. dovrà consentire agli organi esecutivi dell'Amministrazione Comunale di effettuare tutti i controlli e le verifiche che si ritenessero opportune per accertare il rispetto delle norme della presente convenzione.

ART. 9)

Alla scadenza del contratto le attrezzature e le dotazioni patrimoniali di proprietà di GEAT S.p.A. dovranno essere trasferite all'Amministrazione Comunale previa corresponsione di un rimborso determinato con i criteri di cui all'art.24 comma 4 lett.a) e b) del R.D.n. 2578/1925.


geat S.p.A.
Via Lombardia n. 17
47838 Riccione (RN)
C.F. e P.I. 02 418 910 408